



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

Provincia di Cuneo

**DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE
E L'USO DEGLI ORTI URBANI**

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2022
Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2023
Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Commissione di assegnazione

Art. 3 – Modalità e criteri di assegnazione

Art. 4 – Coltivazione dei fondi

Art. 5 – Durata della concessione

Art. 6 –Unità coltivabili

Art. 7 –Utilizzo delle unità coltivabili

Art. 8 – Orari

Art. 9 - Corrispettivi

Art. 10 - Danneggiamenti

Art. 1 – Oggetto

Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini, inteso a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire l'attività occupazionale quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, l'Amministrazione Comunale di Santa Vittoria d'Alba destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini maggiorenni residenti, anagraficamente, in Santa Vittoria d'Alba, da almeno 2 anni, alla data di scadenza del bando.

Art. 2 – Commissione di assegnazione

La *Commissione Assegnazione Orti Urbani* è nominata dalla Giunta Comunale a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

La *Commissione Assegnazione Orti Urbani* dev'essere così composta:

- a) Il Sindaco pro-tempore o da un assessore da lui delegato, che la presiede,
- b) Due consiglieri comunali,
- c) Un rappresentante della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste,
- d) Il Responsabile dell'Ufficio Agricoltura.

La Commissione ha funzioni e poteri di controllo e monitoraggio, che può esercitare in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il presente disciplinare deve essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Art. 3 – Modalità e criteri di assegnazione

Gli orti urbani vengono assegnati con le seguenti modalità:

- a) ogni cinque anni, mediante bando generale di assegnazione di tutti gli orti urbani realizzati dal Comune;
- b) nell'intervallo tra un bando e l'altro, mediante assegnazione, per il periodo residuo fino alla scadenza quinquennale di cui sopra, degli orti urbani di nuova istituzione o quelli oggetto di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni precedenti.

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno presentare all'Ufficio Protocollo apposita dichiarazione di interesse indirizzata all'Ufficio Agricoltura.

Gli assegnatari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- essere residenti nel Comune di Santa Vittoria d'Alba da almeno due anni;
- non avere pendenze né sospesi con il Comune di Santa Vittoria d'Alba.

L'assegnazione avverrà sulla scorta dei seguenti criteri e requisiti:

- anzianità del richiedente, con precedenza ai più anziani – PUNTI 60 (al concorrente più anziano verrà attribuito il punteggio massimo, agli altri richiedenti verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore);
- essere pensionati, percettori di redditi da pensione – PUNTI 5
- residenza in una zona limitrofa rispetto alle aree di assegnazione - PUNTI 20;
- residenza in un condominio con almeno sei unità abitative - PUNTI 10;
- numero dei componenti del nucleo familiare uguale o maggiore di quattro – PUNTI 5
- non essere proprietario o comproprietario o usufruttuario o affittuario di terreni coltivabili sit nel territorio del Comune di S Vittoria d'Alba ed in quello dei Comuni confinanti, salvo in casi di eccedenza dei lotti rispetto al numero dei richiedenti.

Qualora gli interessati fossero superiori ai lotti disponibili, in caso di parità di condizioni, l'assegnazione avverrà per sorteggio.

La commissione di assegnazione esamina le istanze pervenute, decide sulla regolarità ed eventuale regolarizzazione delle stesse, definisce la graduatoria e le modalità di assegnazione dei terreni. Gli atti della Commissione vengono approvati con determinazione del Responsabile del servizio competente e con la medesima determinazione il Responsabile del Servizio competente provvede alla assegnazione degli orti. La concessione sarà formalizzata con la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra il Comune e l'assegnatario, previa presentazione, da parte di quest'ultimo, della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuo, nonché della marca da bollo.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per esigenze dell'Amministrazione, con preavviso scritto di giorni 15 a mezzo lettera raccomandata, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Qualora l'assegnatario intenda rinunciare, per qualsiasi motivo, alla conduzione dell'orto urbano assegnatogli prima della scadenza naturale della concessione, lo stesso dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune la propria volontà entro il 31 gennaio.

In caso di orti urbani oggetto di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni in essere – qualora la Giunta Comunale non disponga diversamente (bando, assegnazione diretta a enti o associazioni, ecc...) la riassegnazione avverrà in via generale entro il 30 aprile. In tal caso vengono prese in considerazione le istanze di assegnazione di orti urbani giacenti, con il seguente ordine di priorità:

- I. nell'ordine dei punteggi di graduatoria: istanze non precedentemente soddisfatte nell'ambito dell'ultimo bando triennale espletato;
- II. nell'ordine di presentazione al protocollo comunale: istanze presentate successivamente alla scadenza dell'ultimo bando triennale espletato;
- III. nell'ordine di presentazione al protocollo: istanze di spostamento ad altro lotto presentate da assegnatari.

In mancanza di istanze, il Comune assegnerà i soli lotti oggetto di rinuncia, revoca o decadenza mediante bando generale di riassegnazione, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al presente articolo, per il periodo residuo fino alla scadenza dell'ultimo bando triennale.

Sono ammesse le domande di spostamento ad altro lotto presentate da persone già assegnatarie di orto urbano, fermo restando che verranno valutate con precedenza le istanze presentate da nuovi interessati non ancora assegnatari di alcun lotto.

Qualora la volontà di rinunciare al lotto assegnato venga comunicata da parte dell'assegnatario oltre il termine stabilito, la Commissione valuterà caso per caso i termini per la riassegnazione dell'orto urbano.

Art. 4 – Coltivazione dei fondi

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari conviventi.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, ad eccezione del caso in cui risultino inutilizzati lotti limitrofi a quello assegnato e per la sola durata di un anno non tacitamente rinnovabile. Il secondo lotto

Art. 5 – Durata della concessione

La concessione d'uso dell'orto ha una durata di cinque anni e decorre dalla data di stipulazione del singolo atto di concessione fino al 31 dicembre dell'anno in cui cade il quinto anno.

Alla scadenza di tale periodo, la concessione può essere rinnovata per una sola volta e per un solo anno, a condizione che il concessionario abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente Disciplinare. Il rinnovo è comunque subordinato alla mancata indizione di un nuovo bando di assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale prima della scadenza.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non provveda a bandire le nuove procedure di assegnazione entro la data di scadenza della concessione (31 dicembre del quinto anno), la concessione in essere si intenderà tacitamente prorogata fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Commissione di assegnazione, nel concedere i rinnovi, dovrà tener conto di una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base della graduatoria e delle domande presentate in attesa di evasione.

Quando per scadenza, rinuncia o per qualsiasi motivo venga meno la concessione, l'orto dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale, unitamente alle chiavi; l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare o subconcedere il terreno affidatogli.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dalla

Commissione di assegnazione secondo i criteri sopra enunciati, con precedenza al consorte in vita. La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell'ambito territoriale comunale.

La concessione sarà immediatamente revocata in caso di accertamento di furti ai danni di concessionari di altri lotti, ovvero qualora il lotto di terreno assegnato non sia condotto secondo quanto previsto dal presente disciplinare e siano stati presentati almeno due espliciti richiami all'assegnatario da parte del Comune.

Art. 6 – Unità coltivabili

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione di circa 50 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero degli interessati. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola (ortaggi, piccoli frutti e fiori), con il divieto di impianto di specie arboree. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 7 – Utilizzo delle unità coltivabili

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente disciplinare ed in particolare a:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- non recintare il lotto assegnato;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, recinzioni, piantumazioni perimetrali, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti, con eccezione del trasporto concimi per il solo tempo strettamente necessario allo scarico;
- è vietato tenere stabilmente animali negli orti e sono vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- è obbligatorio tenere gli animali al guinzaglio, se condotti nel proprio orto, affinché non arrechino danni agli altri appezzamenti di terreno;
- è vietato utilizzare le coperture in plastica, ad uso serra;
- è vietato posizionare dei recipienti ad uso irrigazione ed è obbligatorio ricoverare attrezzi esposti alla coltivazione non utilizzati all'interno degli appositi spazi comuni;
- è obbligatorio interrare quanto prima i concimi naturali portati sul terreno, ovvero coprirli con idoneo materiale per il tempo strettamente necessario all'interramento;
- è obbligatorio interrare o raccogliere negli idonei contenitori per la raccolta differenziata i rifiuti di eventuali sfalci o diserbi;
- non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- è vietato accendere fuochi di qualsiasi genere ed è pertanto fatto divieto di bruciare stoppie e rifiuti;
- è vietato superare l'altezza di metri 2 per eventuali paletti di sostegno alle coltivazioni;
- è vietato utilizzare disseccanti e diserbanti, così come è fatto divieto di utilizzo di trattamenti anticrittogamici o antiparassitari che non appartengono alla terza classe.

In caso di inadempienza si procederà alla revoca motivata della concessione come disposto dall'ultimo comma del superiore art. 5.

Art. 8 – Orari

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 06:00 alle ore 22:00.

Art. 9 - Corrispettivi

Ciascun assegnatario dovrà corrispondere, entro il mese di marzo di ogni anno, il canone per la concessione precaria, approvato con delibera di Giunta Comunale.

Su esplicita richiesta, è possibile prevedere la rateizzazione del pagamento in due rate di eguale importo con scadenza fine marzo e fine ottobre di ogni anno.

L'assegnatario sosterrà annualmente le spese di gestione (acqua ed energia elettrica) del lotto assegnato, preventivate forfetariamente con delibera di Giunta Comunale.

La quota per il rimborso delle spese di gestione suindicata varrà anche per gli anni successivi, salvo risultasse, in base alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione comunale, un importo maggiore pro-capite, di cui verrà data comunicazione scritta agli assegnatari entro febbraio.

La concessione verrà revocata qualora, senza giustificato motivo e dopo espresso richiamo da parte dell'Amministrazione comunale, non venga regolata la somma dovuta a titolo di canone e di rimborso spese.

Qualora la concessione decorra in corso d'anno dopo il 30 giugno, per l'anno solare di riferimento il canone ed il rimborso spese di cui al presente articolo sono dovuti in misura dimezzata.

Art. 10 – Danneggiamenti

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione, vertenza, verrà esaminata dalla Commissione di assegnazione, con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, alle norme Codice Civile.